REGOLAMENTO (CEE) N. 20/89 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/88 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4107/88 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, con la decisione 87/149/CEE [3], il Consiglio ha approvato, in nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari; che detto accordo entra in vigore il 1° gennaio 1989;

considerando che l'accordo prevede misure all'importazione che modificano talune aliquote di dazi fissate nella nomenclatura combinata, istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che occorre quindi includere tali aliquote modificate nella nomenclatura combinata;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, modificata col regolamento (CEE) n. 3174/88 della Commissione [4], è modificata conformemente all'allegato che segue.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1989.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 62 del 5. 3. 1987, pag. 22.
[4] GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		Autonomi (%) o prelievi (AGR)	Convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0802	**Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :**			
	– Mandorle :			
0802 11	**– – con guscio :**			
0802 11 10	(invariato)			
0802 11 90	– – – altre	7	7 (1)	—
0802 12	**– – sgusciate :**			
0802 12 10	(invariato)			
0802 12 90	– – – altre	7	7 (1)	—
da 0802 21 00 a 0802 90 90	(invariato)			

(1) Dazio del 2 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 45 000 t per concessione delle autorità comunitarie competenti.

1	2	3	4	5
0805	**Agrumi, freschi o secchi :**			
0805 10	**– Arance :**			
	– – Arance dolci, fresche :			
	– – – dal 1° aprile al 30 aprile :			
0805 10 11	– – – – Sanguigne e semisanguigne	15 (1)	13 (2)	—
	– – – – altre :			
0805 10 15	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	15 (1)	13 (2)	—
0805 10 19	– – – – – altre	15 (1)	13 (2)	—
da 0805 10 21 a 0805 10 39	(invariato)			
	– – – dal 16 ottobre al 31 marzo :			
0805 10 41	– – – – Sanguigne e semisanguigne	20 (1)	(2)	—
	– – – – altre :			
0805 10 45	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	20 (1)	(2)	—
0805 10 49	– – – – – altre	20 (1)	(2)	—
da 0805 10 70 a 0805 10 90	(invariato)			

1	2	3	4	5
0805 20	**– Mandarini (compresi i tangerini e i satsumas); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:**			
da 0805 20 10 a 0805 20 70	(invariato)			
0805 20 90	– – altri	20 (1)	(3)	—
0805 30	**– Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia):**			
0805 30 10	– – Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	8 (1)	(4)	—
0805 30 90	(invariato)			
0805 40 00	**– Pompelmi e pomeli**	12	3 (5)	—
0805 90 00	(invariato)			

(1) Oltre al dazio doganale, in certe condizioni è prevista l'applicazione di una tassa di compensazione.

(2) Dazio del 10 % per le arance dolci, di alta qualità durante il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile, nel limite di un contingente tariffario annuale di 20 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Dazio del 2 % per ibridi di pompelmi conosciuti sotto il nome di « Minneolas » durante il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile, nel limite di un contingente tariffario annuale di 15 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) Dazio del 6 % durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno, nel limite di un contingente tariffario annuale di 10 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

(5) Dazio dell'1,5 % durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

1	2	3	4	5
2008	**Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:**			
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:			
2008 11	**– – Arachidi:**			
2008 11 10	(invariato)			
2008 11 91	– – – – superiore ad 1 kg	17	14 (1)	—
2008 11 99	– – – – uguale o inferiore ad 1 kg	22 (2)	16 (3)	—
2008 19	**– – altre, compresi i miscugli:**			
2008 19 10	(invariato)			
2008 19 90	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	22 (2)	16	—
da 2008 20 a 2008 99 99	(invariato)			

(1) Dazio del 12 % per le arachidi tostate.

(2) Dazio ridotto del 12 % fino al 31 dicembre 1990 per le arachidi e la frutta a guscio, tostata.

(3) Dazio del 14 % per le arachidi tostate.

1	2	3	4	5
2009	**Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :**			
	– Succhi di arancia :			
2009 11	– – **congelati :**			
da 2009 11 11 a 2009 11 19	Invariato			
	– – – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C			
2009 11 91	(invariato)			
2009 11 99	– – – – altri	21	19 + AD S/Z (1)	—
da 2009 19 a 2009 90 99	(invariato)			

(1) Dazio del 13 % per i succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, aventi un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti il concentrato di arance sanguigne, nel limite di un contingente tariffario annuale di 1 500 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.